



SEF-ITALIA

SCUOLA DI FORMAZIONE

Regolamento Nazionale Tecnici Formatori

Aggiornato gennaio 2014

Il settore equestre è sempre in continua espansione numerica, con elevati numeri di persone che desiderano iniziare a praticare l'equitazione a livello di base, anche senza velleità agonistiche.


Viste le premesse di formare un numero sempre maggiore di “Operatori Tecnici di Base”, (OTB) la S.E.F. Italia - Scuola Equestre di Formazione ha formato la figura del “Tecnico Formatore” che svolgerà funzioni di istruttore e docente in corsi di base di formazione. I “Tecnici formatori” saranno abilitati ad insegnare ciò che sanno fare e dovranno essere in possesso di almeno un livello superiore in relazione al “Quadro Tecnico” da formare.

Per esempio in un corso di “Accompagnatore di T.E.”, il Tecnico Formatore dovrà essere in possesso almeno della qualifica di “Guida di T.E.”, oppure per formare un OTB, bisogna avere il titolo di Tecnico di 1° livello di specialità.

I Tecnici Formatori possono svolgere funzioni di “Docente”, in tal caso sono convocati dalla S.E.F. Italia per tenere dei corsi organizzati e pubblicizzati dalla S.E.F. Italia su riviste, dalle newsletters, siti internet, ecc.

I Tecnici Formatori possono svolgere anche le funzioni di “Direttore di Corso” e in tale caso “essere imprenditori di sé stessi” organizzando un corso di formazione, stilando il relativo programma, scegliendo la località di svolgimento, trovando gli iscritti e ovviamente farsi approvare il programma del corso dalla S.E.F. Italia e presentandolo almeno 40 gg. prima.

Per il settore E.D.A. sarà necessario essere almeno Operatore di 2° liv. EDA.



Tecnico Formatore di 1° Liv.

Il Tecnico Formatore di 1° Livello è un Tecnico, che in base alla sua qualifica equestre ha partecipato ad un corso di base, che stila le norme di approccio dell'“Allievo Tecnico”, i principi di marketing per l'organizzazione di un corso di formazione e le modalità di svolgimento dell'esame teorico-pratico.


Requisiti:

- 21 anni di età;
- Qualifiche di Tecnico di 1° livello di qualsiasi specialità;
- Essere in regola con il rinnovo del Brevetto per l'anno in corso.

Possono accedere, eccezionalmente, al predetto corso di “Tecnico Formatore di 1° Liv.” anche coloro che sono in possesso di qualifiche tecniche inferiori, ma per svolgere le funzioni di “Tecnico Formatore di 1° Liv.”, si dovrà precedentemente ottenere la qualifica tecnica superiore.

Competenze:

- potrà svolgere le funzioni di docente/direttore di corso, dopo aver affiancato un docente per due corsi. In ogni caso il Presidente della Commissione d'esame, nei primi due corsi di affiancamento, stilerà un parere sull'operato del “Tecnico Formatore di 1° Liv.” finalizzato a migliorare gli obiettivi da raggiungere nella formazione;
- Può organizzare corsi di qualsiasi livello tecnico coadiuvato da un Tecnico Formatore di 2° Livello o dall'Ente;
- Può formare in corsi del livello tecnico immediatamente inferiore;
- Può gestire corsi del livello tecnico immediatamente inferiore coadiuvato da un Tecnico Formatore di 2° Livello o dall'Ente.



Tecnico Formatore di 2° Livello

Il Tecnico Formatore di 2° Livello, gestisce l'organizzazione di corsi di formazione, la scelta dei docenti, decide le modalità di svolgimento dell'esame teorico-pratico. Propone la commissione d'esame, che viene nominata esclusivamente dalla SEF-Italia.

Requisiti:

- 25 anni di età;
- Qualifiche di Tecnico di 2° livello di qualsiasi specialità;
- Essere in regola con il rinnovo del Brevetto per l'anno in corso.
- abbia svolto funzioni di docente/direttore di corso/commissione d'esame ed ottenuto almeno n. 5 corsi, nell'arco di 24 mesi. Sono considerati validi i corsi con un numero di partecipanti non inferiore a 8 iscritti;
- avere ottenuto n. 2 pareri favorevoli da "Tecnici Formatori Esperti";
- aver partecipato ad un ulteriore corso di formazione per "Tecnici Formatori".

Competenze:

- Svolgere funzioni di docente/direttore di corso;
- Organizzare autonomamente corsi di formazione;
- Formare, organizzare e gestire corsi del Suo stesso livello tecnico;
- Decide le modalità di svolgimento dell'esame teorico-pratico.

Tecnico Formatore Esperto

Sono coloro che hanno già svolto funzioni di Tecnico Formatore negli anni pregressi e che a giudizio del Responsabile Tecnico di settore possono continuare a svolgere le funzioni "ad interim".

